



*Procura della Repubblica*  
*presso il Tribunale di Cosenza*

Al Procuratore della Repubblica  
Sede

Ai sostituti Procuratore  
SEDE

Oggetto: Legge 29 ottobre 2016 n. 199. Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo.

1. Premessa.

In data 4 novembre 2016 è entrata in vigore la normativa in oggetto.

L'aspetto di maggiore rilevanza, dal punto di vista penalistico, è connessa alla riformulazione dell'art. 603bis c.p..

Tale norma, originariamente inserita nel nostro ordinamento penale con D.L. 13 agosto 2011 n. 138, conv. in L. 14 settembre 2011 n. 148, puniva la "*Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*", prevedendo, sostanzialmente, come autore il solo "caporale", escludendo, invece, da responsabilità, il datore di lavoro, reale responsabile dello sfruttamento della manodopera. La norma era risultata indispensabile per rispondere alle sollecitazioni dell'Unione Europea ma appariva, quindi, parzialmente monca.

Il fenomeno del caporalato ha origini antiche e le vittime son state e sono, tuttora, cittadini italiani, sfruttati a causa del diffondersi "selvaggio" di situazioni di lavoro irregolare, da una parte, e persone in condizioni di particolare vulnerabilità come, ad esempio, gli immigrati, dall'altra.

La verifica che ho effettuato nel registro informatico SICP, mi ha consentito di appurare che, a far data dall'anno 2011 (salvo errori che vorrete comunicarmi) sono stati iscritti solo 2 procedimenti per violazione del reato di cui all'art. 603bis c.p.. Il primo è stato iscritto nell'anno 2016, ed è coassegnato a me e al collega Cava e, il secondo, iscritto nell'anno 2017, è stato trasmesso per competenza alla Procura di Castrovillari.

Il dato sopra rilevato appare distonico rispetto alla realtà, soprattutto perché l'unico procedimento iscritto, in fase di indagini, dà atto di una situazione assai diffusa di intermediazione ed utilizzazione di manodopera composta da migranti accolti presso i CAS del territorio, in condizioni di grave sfruttamento.

Parimenti, appaiono assenti, salvo verifiche più approfondite che ciascun sostituto vorrà compiere in merito al proprio ruolo, e, conseguentemente, comunicare alla scrivente, procedimenti concernenti la violazione dell'art. 22 del T.U. Immigrazione, che, ai commi 12 e segg. così recita:

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:  
a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;  
b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;  
c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

12-ter. Con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente.

12-quater. Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis, è rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6.

12-quinquies. Il permesso di soggiorno di cui al comma 12-quater ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale. Il permesso di soggiorno è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

## 2. Rilevanza dell'art. 603 bis nuova formulazione e tutela anche di diritti pubblici.

L'art. 603 bis inserito dall'art. 1 L. 199/2016, nel modificare la precedente norma, inserisce una nuova violazione che vede, quale autore necessario, il datore di lavoro.

La nuova legge assume, a mio parere, grande rilevanza e deve necessariamente essere letta in uno con le normative sulla immigrazione.

Non può, però, non tenersi conto della funzione polisensibile e poliedrica della normativa, da interpretarsi alla luce della volontà legislativa di tutelare diritti costituzionalmente garantiti quali il diritto al lavoro e, ancor prima, il diritto alla dignità della persona.

La nuova normativa, oltre però a tutelare giuridicamente la persona umana, si occupa anche di diritti pubblici, prevedendo, all'art. 3, il "Controllo giudiziario dell'azienda e rimozione delle condizioni di sfruttamento".

L'art. 3 merita una approfondita attenzione e solo le elaborazioni giurisprudenziali consentiranno di comprenderne la portata; la norma, infatti, dovrà essere interpretata in relazione all'applicabilità dell'art. 12 sexies L. 356/92, la cui riconducibilità è stata estesa anche al delitto di cui all'art. 603 bis c.p.

## 3. Necessità di una riunione con i Responsabili delle Forze di Polizia e dell'Ispettorato del Lavoro

I dati statistici ricavati dai registri informatici di questo ufficio - sopra esposti - consentono di concludere circa l'assenza, in capo alle forze di polizia e, soprattutto, degli Ispettori territoriali del

lavoro, di una preparazione e di una sensibilità in merito al contrasto delle violazioni delle norme che tutelano il diritto al lavoro e la emersione del lavoro nero.

Il lavoro agricolo, ove il fenomeno del caporalato appare maggiormente presente (pur apparendo in aumento anche nel settore edile), rappresenta il settore di traino della economia nazionale e, soprattutto, calabrese.

Ciò che sembra rilevante, a mio parere, quindi, soprattutto in una regione come la Calabria e in un circondario, come quello del nostro Tribunale, ove le attività agroalimentari rappresentano certamente una importante attrazione industriale, è impedire che, attraverso una disattenzione degli organi deputati alla repressione delle pratiche illegali, si instauri e si cronicizzi una distorsione del mercato del lavoro - sino a considerare il caporale, che soprattutto a seguito della presenza di un numero sempre maggiore di immigrati alloggiati in centri di accoglienza assume un ruolo di "polo sociale" con compiti di agente del lavoro - che provoca, come conseguenza diretta, oltre ad una grave violazione dei diritti della persona, anche un danno erariale per lo Stato.

Reputo, quindi, assai urgente, anche in vista dell'approssimarsi della stagione in cui il lavoro in agricoltura diverrà maggiormente ricercato, avviare una riflessione con l'ausilio degli organi deputati alla prevenzione e repressione dei delitti in tale materia.

Provvederò a fissare nel mese di aprile (si stabilisce sin da ora il 10 aprile alle ore 15 e 30, con preghiera di comunicare entro il 30 marzo eventuali impedimenti) una preliminare riunione con i colleghi, cui fara' seguito, a stretto giro, una ulteriore riunione con le forze di polizia e gli Ispettori territoriali del lavoro, che avrà ad oggetto, appunto, il tema sopra indicato.

Ritengo che in tale materia debba considerarsi necessario procedere alla stesura di un protocollo di indagini che tenga conto di quanto ho esposto; a tale fine, mi occuperò della elaborazione di una bozza che, in occasione della suddetta riunione, potrà essere oggetto di discussione.

Cosenza, 27 marzo 2017

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA AGGIUNTO  
(Manisa Manzini)

Pervenuto - Depositato  
in Segreteria  
Cosenza, il 27.03.2017  
IL CANCELLIERE  
(Dott. Roberto Tuscolani)